

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 34

Comunita' montana Valli Orco e Soana. Nomina del Commissario (artt. 12 e 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014 - art. 13 l.r. 3/2014).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 12 e 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), da ultimo modificata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);

Rilevato che, in virtù di quanto stabilito, in particolare, dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 della l.r. 11/2012, trascorso il termine di centosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 28 settembre 2012, il Presidente della Giunta regionale deve provvedere ai sensi dell'articolo 14 della stessa alla nomina di un Commissario per ciascuna delle comunità montane che non ricadono nel disposto dell'articolo 12, comma 4 della medesima legge;

Considerato che l'articolo 12, comma 4 della l.r. 11/2012 è riferito all'ipotesi in cui tutti i comuni della comunità montana abbiano deliberato di costituirsi in un'unica unione montana, nei termini previsti dal comma 3 della norma;

Preso atto che, come risulta dalla documentazione agli atti della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, per la comunità montana Valli Orco e Soana non si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 12, comma 4 della l.r. 11/2012 e che pertanto per tale Ente si deve procedere alla nomina del Commissario previsto dalla stessa legge;

Vista la D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013 con la quale sono stati approvati i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane;

Vista la D.D. n. 1461 del 18 giugno 2013 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, con la quale è stata disposta la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature per la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane piemontesi;

Vista la D.D. n. 1734 del 23 luglio 2013 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la quale è stata costituita la Commissione per l'esame delle candidature così presentate;

Vista la D.D. n. 2183 del 23 settembre 2013 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la quale è stata effettuata la presa d'atto dei verbali istruttori della commissione costituita per l'esame istruttorio delle candidature all'incarico di commissario di comunità montana;

Dato atto che, come previsto con D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, la proposta per l'adozione del presente decreto è stata formulata congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore all'Economia montana;

Ritenuto di individuare quale Commissario della comunità montana Valli Orco e Soana la Sig.ra Marinella LOMBARDI, risultata idonea a seguito del procedimento istruttorio di cui sopra, come risulta dall'elenco allegato al provvedimento sopra richiamato, ed in possesso dei titoli preferenziali previsti al numero 10) della D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, avendo prestato specifica attività professionale di revisore dei conti presso molteplici enti locali;

Dato atto che, in base al curriculum presentato dal candidato, non ricorrono le condizioni di inidoneità relativa previste al numero 12) della D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, in quanto la Sig.ra Marinella LOMBARDI non ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di revisore o avvocato o di consulente legale o di amministratore presso alcuna comunità montana e che pertanto può essere individuata quale Commissario della comunità montana in questione;

Dato atto che, con D.M. 20 marzo 2014, il Ministero dell'Interno ha fissato per il 25 maggio prossimo la data delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e che in tale occasione verrà contestualmente a scadenza il mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana;

Rilevato che, in base all'articolo 15 ter della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), che regolamentava la durata in carica dell'organo rappresentativo della comunità montana, in coincidenza con tale data dovrebbe essere disposta l'elezione del nuovo organo rappresentativo, per la sostanziale decadenza di quello in carica;

Dato atto che, con l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni della l.r. 16/1999, la legislazione regionale non prevede più una disciplina per l'elezione di nuovi organi della comunità montana, che dunque non potrebbero essere rinnovati;

Rilevato che l'incertezza circa l'assetto istituzionale della comunità montana che verrà a determinarsi con lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative, rischia, tra l'altro, di compromettere la continuità nell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente; Considerato che tale situazione, gravemente pregiudizievole per il funzionamento dell'ente, può essere prevenuta da parte della Regione solo mediante la nomina di un Commissario;

Visto l'articolo 13 della l.r. 3/2014, in base al quale entro la data del 31 marzo 2014 il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012, alla nomina dei Commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma;

Ritenuto conseguentemente che sussistono, per l'adozione del presente atto, presupposti di indifferibilità ed urgenza;

Visto l'articolo 16 della l.r. 11/2012;

decreta

A norma dell'articolo 14 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, la Sig.ra Marinella LOMBARDI è nominata Commissario della comunità montana VALLI ORCO E SOANA a far tempo dalla data di notifica del presente decreto.

A decorrere da tale data, il Commissario assume i poteri di tutti gli organi della comunità montana, che contestualmente sono dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 11/2012.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento dell'incarico, il Commissario si avvale dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

In virtù dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, il Commissario svolge la propria attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali e, in particolare:

- a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite alla comunità montana con riferimento all'ordinaria amministrazione;
- b) assicura la continuità nella gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali già gestiti dalla comunità montana, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;
- c) adotta, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;
- d) esercita ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
- e) provvede all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;
- f) accerta la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'ente;
- g) effettua una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso l'ente anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;

h) accerta i procedimenti amministrativi in corso;

i) accerta le liti pendenti e accantona, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

Il Commissario promuove inoltre ogni forma di collaborazione con gli enti subentranti finalizzata all'accelerazione delle procedure di liquidazione oltre che a garantire la continuità nella gestione delle funzioni e dei servizi di maggiore rilievo per la popolazione.

Ciascun Commissario percepisce un compenso che ammonta al cinquanta per cento dell'indennità mensile spettante al Sindaco del comune con popolazione pari a quella della comunità montana commissariata, che, per l'ente oggetto del presente incarico, si colloca nella fascia da 5.001 a 10.000 abitanti. Il compenso del Commissario e le spese relative alla sua attività sono a carico della liquidazione.

Entro e non oltre sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, il Commissario predispone e trasmette alla Regione una dettagliata relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo una proposta di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue. La proposta commissariale tiene conto di ogni eventuale piano di riparto già approvato dagli organi della comunità montana e condiviso dagli enti subentranti.

La Giunta regionale può adottare la proposta di liquidazione e riparto e disporre l'ulteriore corso ovvero dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura.

Entro trenta giorni dall'adozione della proposta commissariale, il Commissario assume, con proprio decreto, ogni atto finalizzato alla sua attuazione.

I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione dell'ente o alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo allo stesso.

La gestione commissariale ha termine, al più tardi, entro novanta giorni dal provvedimento della Giunta regionale. Ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il Commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale. E' fatta salva la possibilità, per il Commissario, di richiedere una proroga della durata dell'incarico nel termine stabilito dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, sulla base di eventuali criticità legate alla procedura. La proroga è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, che può disporre una riduzione del compenso dovuto al Commissario fino alla metà dell'indennità spettantegli.

Nel caso in cui la Giunta regionale non adotti la proposta commissariale di liquidazione e riparto e disponga ulteriori adempimenti secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, il termine entro il quale deve compiersi l'incarico commissariale è determinato dal medesimo provvedimento. Entro il termine di scadenza dell'incarico, il Commissario predispone e trasmette alla Regione un conto consuntivo straordinario.

Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente decreto.

Roberto Cota